

**CONTRATTO PER LA FORNITURA DI PRESTAZIONI DI**

**RADIOTERAPIA**

**TRA**

**l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica", di seguito denominata anche "U.L.SS.", con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi, 37 - codice fiscale e partita IVA n. 02441500242, rappresentata dal Direttore Generale dott. Giovanni Pavesi, (nato a Verona il 10/07/1961 Cod. Fisc. PVS GNN 61L10 L781D);**

**E**


**PI.S.S. (Istituto per la Sicurezza Sociale) della Repubblica di San Marino, di seguito denominata anche "Istituto", con sede e domicilio fiscale in Repubblica di S. Marino, Via Scialoja n. 20, Borgo Maggiore, 47893 - rappresentata dal Direttore Generale, dott. Andrea Gualtieri, in esecuzione della delibera del Congresso di Stato n. 60 del 29/12/2016, (ai sensi dell'art.11 Legge 165/2004),**


**PREMESSO CHE**

- **l'Istituto ha manifestato, con specifica richiesta all'U.L.SS., la volontà di avvalersi della collaborazione per l'esecuzione di prestazioni specialistiche di radioterapia conformazionale (3D-CRT) nei confronti di assistiti ISS;**

- **visti gli accordi sottoscritti fra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino, in particolare la Convenzione di Amicizia e Buon Vicinato stipulata in data 31 marzo 1939, la convenzione in materia di sicurezza sociale, firmata il 10 luglio 1974 e i successivi accordi applicativi;**

- **visto altresì, il Memorandum di Intesa tra Ministero della Salute della Repubblica Italiana e la Segreteria di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino, sulla cooperazione nel campo della salute e delle Scienze Mediche, firmato al Ministero della Salute Italia in data 27 novembre 2014;**



<p>- considerata la necessità di formalizzare intese strategiche sia per quanto</p>	
<p>attiene la fornitura di prestazioni sia per quanto attiene lo sviluppo di eventuali</p>	
<p>protocolli di collaborazione su tematiche specifiche, potenzialmente in grado di</p>	
<p>migliorare la qualità e la sostenibilità delle rispettive strutture sanitarie nell'ambito</p>	
<p>della convenzione italo- sammarinese;</p>	
<p>- visto l'art. 58 comma 9 del C.C.N.L. 1998-2001 per la dirigenza medica e</p>	
<p>veterinaria, che disciplina l'attività professionale, richiesta a pagamento da terzi</p>	
<p>all'azienda e svolta, fuori dall'orario di lavoro, sia all'interno che all'esterno delle</p>	
<p>strutture aziendali;</p>	
<p>- vista la D.G.R.V. n. 866 del 13.07.2015 allegato A "Linee Guida per la</p>	
<p>stipula di convenzioni di consulenza ex art. 58 del CCNL dell'8.6.2000" che</p>	
<p>stabilisce la tariffa oraria dei Dirigenti Medici, mentre per il personale di supporto</p>	
<p>trovano applicazione le tariffe aziendali vigenti in materia di libera professione;</p>	
<p>- l'U.L.SS. ha provveduto con deliberazione n. 435 del 12.06.2014 ad approvare il</p>	
<p>Regolamento per la disciplina della Attività Libero-Professionale e considera lo</p>	
<p>svolgimento dell'attività richiesta, per tipologia e bacino di utenza cui sono rivolte, non in</p>	
<p>contrasto e concorrenza o conflitto di interesse con le proprie attività istituzionali e che tale</p>	
<p>attività non comporta per l'U.L.SS. oneri aggiuntivi;</p>	
<p>- l'U.L.SS. ha verificato la disponibilità dell'U.O.C. e del personale che</p>	
<p>svolgerà dette attività a favore dell'Istituto, a fronte di specifici compensi, al di fuori</p>	
<p>dell'orario di lavoro nelle forme previste dalla delibera di cui al punto precedente e</p>	
<p>compatibilmente con gli impegni istituzionali;</p>	
<p>- l'attività in argomento potrebbe altresì essere garantita dal personale</p>	
<p>dell'U.O.C. di Radioterapia dell'U.L.SS. in orario di Servizio (contrattualmente</p>	
<p>dovuto).</p>	

**TUTTO CIO' PREMESSO**

**SI CONTRATTA E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Articolo 1 - Oggetto del contratto. Obblighzioni dell'U.L.SS..**


La premessa al presente contratto ne costituisce parte integrale e sostanziale.

L'U.L.SS. si impegna a garantire all'Istituto le seguenti prestazioni come da

Allegato A composto da n. 8 fogli:

- trattamenti ad intensità modulata di dose V-MAT mediante la combinazione di radioterapia ed immagini radiografiche di controllo originate nella stessa apparecchiatura (IGRT);
- trattamenti ad intensità modulata di dose (IMRT) mediante la combinazione di radioterapia ed immagini radiografiche di controllo originate nella stessa apparecchiatura (IGRT);
- trattamenti di radioterapia stereotassica per le localizzazioni neoplastiche a livello extra-cranico (*Cyberknife*);
- trattamenti di irradiazione corporea totale (TBI) per il condizionamento del trapianto di midollo osseo; trattasi di prestazione esclusivamente erogata in regime di ricovero;
- trattamenti per neoplasie superficiali con tecnica plesioterapica;
- 3D trattamenti radianti conformazionali con frazionamento standard (3D-CRT) ed ipo-frazionato (trattamento FLASH);
- IORT -tecnica di irradiazione intraoperatoria- con acceleratore lineare mobile, ubicato in sala operatoria, per la patologia mammaria: trattasi di prestazione esclusivamente intraoperatoria erogata in regime di ricovero.

L'U.L.SS. si impegna ad individuare una o più giornate, a richiesta e secondo il fabbisogno indicato dall'Istituto, per l'esecuzione presso la propria sede delle



prestazioni oggetto del presente contratto in regime istituzionale o libero professionale.

### **Articolo 2 – Obblighzioni dell’Istituto.**



L’Istituto, a fronte dell’esecuzione delle prestazioni di cui all’articolo precedente e previa fatturazione delle stesse da parte dell’U.L.SS., si impegna a corrispondere all’U.L.SS. le tariffe per le prestazioni specialistiche ambulatoriali previste dal vigente Codice Veneto del Prescrivibile (CVP) in vigore.

### **Articolo 3 – Modalità di esecuzione**

I cittadini sammarinesi o residenti, per usufruire delle prestazioni oggetto del presente contratto, dovranno essere preventivamente muniti dell’autorizzazione amministrativa (ISMAR 8 bis) rilasciata dall’Ufficio Prestazioni Sanitarie Esterne dell’Istituto.

L’attività erogata in attuazione del presente contratto costituisce per l’U.L.SS. attività istituzionale oppure libero-professionale a pagamento: in quest’ultima ipotesi i relativi compensi introitati e pagati dall’U.L.SS. a medici, tecnici e infermieri che parteciperanno alla procedura, saranno assimilati al regime fiscale del lavoro dipendente.

Ferma restando la responsabilità professionale individuale di ciascuno, l’attività di fornitura delle prestazioni verrà organizzata dal Direttore dell’U.O.C. di Radioterapia in maniera tale da non compromettere l’ordinaria attività istituzionale e assicurare il necessario periodo di riposo volto a garantire il recupero psico-fisico del personale medico coinvolto. Lo svolgimento delle suddette prestazioni da parte del personale medico e tecnico non dovrà comportare un impegno medio orario del personale interessato superiore alle n. 48 ore settimanali complessive. Tale previsione è stata inserita alla luce della norma contenuta nell’articolo 14, comma 1,




della L. 30 ottobre 2014, n. 161.

Le prestazioni di cui all'articolo 1 del presente contratto saranno garantite nei tempi d'attesa stabiliti dai criteri di priorità clinica ex Decreto Regionale 13/6/2016 n. 18: qualora l'Istituto ravvisasse l'esigenza di maggiore tempestività, l'U.L.SS. si rende disponibile ad erogare le eventuali prestazioni richieste dall'Istituto in regime libero-professionale con sedute di personale aggiuntivo.

#### Articolo 4 – Aspetti economici

Per l'attività di cui al presente contratto, erogate agli assistiti sammarinesi secondo la normativa vigente, l'Istituto si impegna a corrispondere all'U.L.SS. le seguenti tariffe previste dal vigente Codice Veneto del Prescrivibile (*alias* Nomenclatore Tariffario Regionale) oltre agli eventuali ulteriori compensi da riconoscere all'U.L.SS. e al il personale coinvolto, nell'ipotesi di erogazione in regime di libera professione.

- trattamenti ad intensità modulata di dose V-MAT € 18.105,50;  
costo personale € 1.232,38 (in caso di libera professione);
- trattamenti ad intensità modulata di dose (IMRT) mediante la combinazione di radioterapia ed immagini radiografiche di controllo originate nella stessa apparecchiatura € 9.585,50;  
costo personale € 1.232,38 (in caso di libera professione);
- trattamenti di radiochirurgia stereotassica per le localizzazioni neoplastiche a livello extra-cranico (Cyberknife) € 8.049,40;  
costo personale € 2.518,17 (in caso di libera professione);
- trattamenti di irradiazione corporea totale (TBI) per il condizionamento del trapianto di midollo osseo € 2.254,30;  
costo personale € 1.398,25 (in caso di libera professione);





Per quanto concerne la remunerazione dei ricoveri ospedalieri, il costo di questi verrà calcolato secondo le tariffe a D.R.G. stabilite dalla Regione Veneto ed in vigore al momento della dimissione.

Per quanto attiene altre forme di collaborazione non espressamente tariffate nel presente contratto, si rinviano a specifici ed eventuali successivi protocolli amministrativi che ne disciplineranno gli aspetti economici.

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono escluse dalla mobilità sanitaria intraregionale.

#### **Articolo 5 – Trasmissione riepiloghi**

L'U.L.SS. invierà all'Istituto, per le opportune verifiche, la nota dettagliata delle voci e dei corrispettivi dell'attività, in base alla quale la stessa U.L.SS. emetterà regolare fattura nei confronti dell'Istituto.

#### **Articolo 6 – Modalità di pagamento**


Il pagamento dovrà essere effettuato entro la data indicata nella fattura mediante c/c bancario c/o Unicredit Banca S.p.A, IT/24/F/02008/11820/000003495321.

L'U.L.SS., ad avvenuto incasso delle somme dovute da parte dell'Istituto, accrediterà i compensi spettanti ai dirigenti medici, tecnici ed infermieri che hanno prestato l'attività di consulenza secondo le modalità stabilite dal vigente Regolamento disciplinante l'attività libero-professionale dei dirigenti medici e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario.

Ove l'attività di consulenza fosse resa, per qualsiasi motivo, durante l'orario di lavoro, il compenso resta in toto acquisito dall'U.L.SS..

#### **Articolo 7 – Aspetti assicurativi e di sicurezza**

L'U.L.SS. garantisce la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) assumendo in proprio, ove ne ricorrano i presupposti, la gestione delle richieste di risarcimento del



danno, nei limiti previsti dal vigente modello regionale, provvedendo all'eventuale

liquidazione del danno con risorse proprie in relazione alle attività oggetto del presente contratto.


L'U.L.SS. dichiara di aver adottato tutte le misure idonee per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

**Articolo 8 - Trattamento dei dati personali e/o sensibili e nomina Responsabile trattamento dati**

Con riferimento al D.Lgs n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e al nuovo Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, destinato alla diretta applicazione in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea a decorrere dal 25 maggio 2018, il titolare del trattamento dei dati relativi alla fornitura di prestazioni in radioterapia è l'Istituto.

L'Istituto nomina l'U.L.SS. Responsabile del trattamento dei dati personali, anche sensibili, raccolti nell'espletamento delle attività prestate ai sensi del presente contratto, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, entro comunque i fini istituzionali dell'Istituto e nel rispetto della precitata normativa in materia.

L'U.L.SS., nella qualità sopra descritta, si impegna, in particolare, ad operare nel continuativo rispetto dei principi posti dall'art. 11 del D.Lgs. 196/2003 in merito all'esigenza di correttezza, liceità, esattezza, pertinenza e completezza del trattamento medesimo; a mantenere la più completa riservatezza sui dati trattati e sulla tipologia di trattamento effettuata; conservare i dati per un periodo non



superiore a quello necessario per gli scopi del trattamento.

Restano in capo al Titolare del Trattamento, l'Istituto, gli obblighi di informazione ed acquisizione del consenso verificando scrupolosamente le singole fattispecie in modo da garantire la regolare esecuzione delle procedure previste dagli articoli di legge che regolamentano tali obblighi e, infine, garantire agli interessati l'effettivo esercizio dei diritti previsti dal Titolo II del D.Lgs. 196/2003.

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

#### **Articolo 9 – Durata**

Il presente contratto ha validità dal 01/04/2018 al 31/12/2019 e potrà essere rinnovato in seguito ad accordi fra le parti qualora risulti compatibile con l'organizzazione dell'U.L.SS..

#### **Articolo 10 – Codice Comportamento**


Come previsto dall'art. 2 co. 3 del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 il personale dell'U.L.SS. nello svolgimento dell'attività prevista dal presente contratto è tenuta al rispetto degli obblighi di condotta stabiliti dal precitato decreto presidenziale, pena la risoluzione del rapporto contrattuale.

#### **Articolo 11 - Foro competente**

Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa scaturire dall'esecuzione del presente contratto. In caso contrario per qualunque controversia derivante dal presente contratto è esclusivamente competente il Foro di Vicenza.

#### **Articolo 12 – Inadempimento e recesso**

Nell'ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti in attuazione del presente contratto si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1453



e seguenti del Codice Civile.

Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dal presente contratto prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi a mezzo raccomandata A.R..

**Articolo 13 – Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le vigenti norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Li 1-9 APR. 2018

per l'ISS


per l'Azienda U.L.SS. n. 8

“Istituto per la Sicurezza Sociale”

“BERICA”

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE



(Andrea Gualtieri)

(Giovanni Pavesi)

Si approva specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile l'art. 7 “Aspetti assicurativi e di sicurezza”.

Letto, confermato e sottoscritto.

Li 1 9 APR. 2018

per l'ISS

per l'Azienda U.L.SS. n. 8

“Istituto per la Sicurezza Sociale”

“BERICA”

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE



(Andrea Gualtieri)

(Giovanni Pavesi)